



COMUNE DI TERRAVECCHIA  
PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA N. 14

PROT. N. 1544

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA IN CONTENITORI DI VETRO O LATTINE DI ALCOLICI, SUPERALCOLICI E ALTRE BEVANDE DA CONSUMARSI NELLE AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED EVENTI.**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che il Ministero dell'Interno, con circolare n. 555/OP/001991/2017/1 a firma del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, dopo i recenti fatti di Torino, ha posto in evidenza “la necessità di qualificare – nell’ambito del processo di governo e gestione delle pubbliche manifestazioni – gli aspetti di safety, quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone e quelli di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative”;

**PREMESSO** inoltre che, nella predetta circolare n. 555/OP/001991/2017/1, tra le misure attinenti alla safety, proprie della organizzazione delle manifestazioni pubbliche, viene indicata “la valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

**RILEVATO** che le competenti autorità governative con la predetta Circolare hanno sottolineato l’esigenza di adottare provvedimenti finalizzati:

- a limitare in determinati orari e in specifiche zone dei centri abitati interessati da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la vendita, anche per asporto, di alcolici e bevande in contenitori di vetro e latta;
- a limitare in determinati orari e in specifiche zone dei centri abitati interessati da manifestazioni pubbliche o private su suolo pubblico la somministrazione di alcolici e superalcolici, se non a condizioni che garantiscano che tale somministrazione avvenga nei locali dell’esercizio e nelle sue pertinenze legittimamente autorizzate, ed evitando la dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;
- di prevenire e contrastare i rischi per l’incolumità pubblica e di danneggiamento di beni pubblici e privati connessi all’abuso del consumo di alcolici ed alla dispersione al suolo di contenitori di vetro e latta;

**VISTO** che nel Comune di Terravecchia, in occasione della festività del Santo Patrono, nel periodo estivo e in altri periodi dell’anno si tengono delle manifestazioni che comportano afflusso di persone;

**RAVVISATA** la necessità di vietare la somministrazione e la vendita per asporto di alimenti e bevande in contenitori di vetro (bottiglie, boccali, bicchieri ecc.) o lattine, da consumarsi sulle aree pubbliche, da parte degli esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, dalle ore 19,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;

**RITENUTO** inoltre di disporre che, dalle ore 19,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nel caso

gli organizzatori delle varie manifestazioni distribuiscano e tutti gli intervenuti consumino su aree pubbliche bevande di qualsiasi tipo, le stesse dovranno essere contenute esclusivamente in bicchieri di plastica o carta;

VISTO il TULPS;

VISTO l'art. 54 del D.Lgvo n. 267/2000;

### ORDINA

per i motivi indicati in premessa, limitatamente alle serate di svolgimento delle manifestazioni, di VIETARE la somministrazione e la vendita per asporto, da consumarsi sulle aree pubbliche, di alimenti e bevande in contenitori di vetro (bottiglie, boccali, bicchieri ecc.) o lattine da parte degli esercizi commerciali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, dalle ore 19,00 alle ore 6,00 del giorno successivo;

DISPORRE che, dalle ore 19,00 alle ore 6,00 del giorno successivo, nel caso gli organizzatori delle varie manifestazioni distribuiscano e tutti gli intervenuti consumino su aree pubbliche, bevande di qualsiasi tipo, le stesse dovranno essere contenute esclusivamente in bicchieri di plastica o carta;

### DISPONE

- l'affissione all'Albo pretorio del Comune e in luoghi pubblici della presente Ordinanza;
- L'invio di copia della presente Ordinanza agli esercizi commerciali presenti sul territorio comunale che effettuino la vendita di alimenti e bevande, agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande ed ai circoli privati;

### AVVERTE CHE

- L'inosservanza dei precetti di cui sopra è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

### RAMMENTA CHE

avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale competente; ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

E' fatto obbligo e chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza;

La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta e scrupolosa osservanza della presente ordinanza.

Terravecchia li 17-07-2017



IL SINDACO  
Mauro SANTORO